CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **66/1966** (ECLI:IT:COST:1966:66)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**Camera di Consiglio del **05/05/1966**; Decisione del **01/06/1966**

Deposito del **10/06/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **2630**

Atti decisi:

N. 66

SENTENZA 1 GIUGNO 1966

Deposito in cancelleria: 10 giugno 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 143 dell'11 giugno 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa dal Pretore di Pizzo il 30 giugno 1965 nel procedimento penale a carico di Pasceri Nicola, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto in fatto.

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Nicola Pasceri il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 - il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito all'autorità di pubblica sicurezza è svincolato dalla sussistenza di concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole strettamente personale.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata all'imputato non comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965. Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto decisa in camera di consiglio.

Considerato in diritto:

La norma denunziata è contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635, relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. Il provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di legittimità costituzionale è da ritenersi inammissibile.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.